


INDENNITÀ AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI A PROGETTO

(FONTE: CIRCOLARE INPS N° 38/13)

- La legge di riforma del mercato del lavoro ha riconosciuto, a decorrere dal 1° Gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, che soddisfino congiuntamente una serie di requisiti. Quindi è necessario che il lavoratore abbia:
 - ❑ operato in regime di monocommittenza nell'anno precedente;
 - ❑ conseguito un reddito lordo complessivo soggetto ad imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell'anno precedente;
 - ❑ accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell'anno di riferimento;
 - ❑ dichiarato l'assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
 - ❑ almeno tre mensilità accreditate presso la Gestione separata nell'anno precedente.

- 
- La domanda di prestazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento.
 - L'importo è pari al 5% del minimale annuo di reddito di riferimento previsto per artigiani e commercianti (€ 15.357,00 per il 2013), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. In via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'importo dell'indennità è elevato dal 5% al 7%.
 - La prestazione è liquidata in un'unica soluzione se l'importo è pari o inferiore a 1.000 euro. Se l'importo è superiore a 1.000 euro, la prestazione viene liquidata in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro.